

TORNI



|                   |            |
|-------------------|------------|
| COMUNE DI MODUGNO |            |
| Prot. N.          | 44727      |
| - 3 SET 2010      |            |
| Cat.              | Cias.      |
| Fasc.             | Sottofasc. |

# CITTA' DI MODUGNO

Provincia di Bari

Il Dirigente VI Settore

Premesso che con l'approssimarsi dell'apertura dell'Asilo Nido e la parziale allocazione di alcune sezioni presso strutture private, si rende necessario affidare le funzioni di coordinamento tecnico - organizzativo del servizio di che trattasi ad una unità che presta servizio presso la suddetta struttura comunale;

Esperita apposita indagine tra il personale in servizio presso l'Asilo Nido comunale, è emerso che l'"Assistente all'infanzia" dr.ssa Friò Anna Maria è in possesso dei requisiti e titoli professionali adeguati alle funzioni di coordinamento che si intendono attribuire;

Visto l'art.107 del D.Lgs.n.267/2000;

Visto l'art.21 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Dispone

1) con effetto immediato alla dott.ssa Friò Anna Maria sono affidate le funzioni di coordinamento dell'Asilo Nido Comunale.

2) Le attività di coordinamento consisteranno in particolare nel:

- a) curare i rapporti con il Dirigente di Settore, il personale preposto al servizio Asilo Nido, il pediatra del Nido nonché quelli con i genitori dell'utenza dei servizi;
- b) formulare le proposte ritenute più idonee per il miglioramento del servizio;
- c) collaborare con il Dirigente di Settore per la risoluzione di problemi attinenti al servizio;
- d) curare il coordinamento didattico-formativo delle "Assistenti all'infanzia".

3) Notificare la presente disposizione alla dr.ssa Friò Anna Maria, al personale dell'Asilo Nido nonché alle OO.SS. e all'Ufficio Personale.

Modugno, 2 settembre 2010

IL DIRIGENTE VI SETTORE  
(dr. Serafino Bruno)

**COMUNE DI MODUGNO**

Il sottoscritto Messo Notificatore Comunale dichiara di aver notificato copia del presente atto al Sig. Delia zio

Allessandro mediante consegna di una copia nelle mani

di M. Benvenuto

Modugno, li 03/9/2010

PER RITIRATA fuio Guarigione



IL MESSO NOTIFICATORE  
BARTOLONI Stefano

**COMUNE DI MODUGNO**

Il sottoscritto Messo Notificatore Comunale dichiara di aver notificato copia del presente atto al Sig. Reso aff.

Leone mediante consegna di una copia nelle mani

di M. Benvenuto

Modugno, li 03/9/2010

PER RITIRATA Leone



IL MESSO NOTIFICATORE  
BARTOLONI Stefano





# COMUNE DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

## RIPARTIZIONE SERVIZI SOCIALI

Prot.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| COMUNE DI MODUGNO |                  |
| Prot. n. 23435    |                  |
| 30 APR. 2009      |                  |
| Cat. _____        | Clas. _____      |
| Fasc. _____       | Sottofasc. _____ |

E, p.c.

Modugno, li 30 aprile 2009

All'Assistente all'Infanzia

**Dott.ssa Anna M. Frio**

Al Dirigente I Settore

Dott.ssa Beatrice Maggio

Al Sig. Sindaco

All' Assessore alle Politiche Sociali

All' Assessore al Personale

LLSS

**Oggetto: Declaratoria funzione di Coordinamento Assistente all'Infanzia Asilo Nido .**

Visto il Verbale di Delegazione Trattante in data 02.12.2008, quivi trasmesso con nota del I Settore Affari Generali Personale n° 64687 in data 03.12.'08;

Preso atto di quanto ivi dichiarato, e che testualmente qui si riporta, ovvero "Le OO.SS. concordano sulla necessità della immediata nomina di una figura professionale di coordinamento e controllo di categoria "C" per la struttura asilo nido alla quale va riconosciuta la relativa indennità da concordarsi in sede di distribuzione del Fondo salario accessorio";

Dato atto non essere stata mossa alcuna obiezione sul punto, né nel merito del riconoscimento richiesto né nel metodo con cui si è addivenuti a tale statuizione;

Visto il vigente CCNL 14.09.2000.

Preso atto delle attività in esso contemplate con riferimento alla categoria "C", rivestita all'Assistente all'Infanzia in servizio presso questo Ente Dott.ssa A.Maria Frio. Esperita apposita indagine tra il personale in servizio presso l'Ente' e da cui è emerso non esservi altro Personale in possesso di titoli professionali più elevati ed adeguati alla attività prestata presso la Struttura asilo Nido, rispetto a quelli posseduti dalla predetta

Ritenuto altresì di demandare alla Delegazione Trattante competente la eventuale determinazione di quota parte del Fondo Salario Accessorio da destinare alla successiva esecuzione del presente provvedimento.

Ritenuto altresì di dare informativa alle OOSS competenti del presente, a mente della vigente normativa;

Tutto ciò premesso

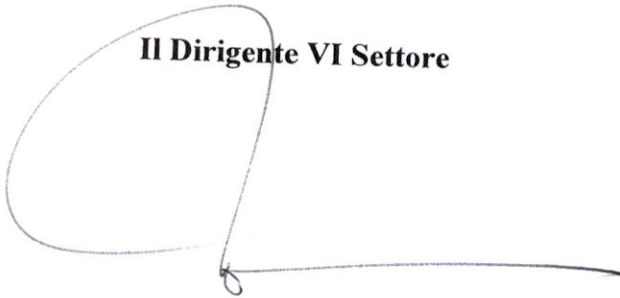
**Dispone**

Di riconoscere all'Assistente all'Infanzia in servizio presso questo Ente, Dott.ssa A. Maria Friio, la declaratoria del coordinamento presso la struttura predetta, ed il cui espletamento rientra nella categoria "C" di appartenenza della stessa.

Di demandare alla Delegazione Trattante, per quanto di propria competenza, la eventuale destinazione di quota parte del Fondo Salario Accessorio da destinare alla successiva esecuzione del presente provvedimento.

Di darne, infine, informazione alle OOSS di categoria, a mente della normativa vigente

**Il Dirigente VI Settore**

A large, stylized handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop on the left and a long horizontal stroke extending to the right.



# COMUNE DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

SETTORE SERVIZI SOCIALI

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| COMUNE DI MODUGNO |                  |
| Prot. n. 21551    |                  |
| 22 APR. 2009      |                  |
| Cat. _____        | Clas. _____      |
| Fase. _____       | Sottofasc. _____ |

Prot. N. ....

Risposta a nota n.19739 di Prot.  
in data 15 aprile 2009

Modugno \_\_\_\_\_

Al Dirigente I Settore  
→ Dott.ssa Beatrice Maggio  
e.p.c. Al Sig. Sindaco  
All' Assessore Al Personale  
All' Assessore ai Servizi Sociali  
**LO RO S E D I**

Oggetto: Dott.ssa Friio Anna Maria – Richiesta riconoscimento attività di coordinamento Asilo Nido.

Riscontro la nota segnata a margine, al fine di precisare che la richiesta della sottoscritta così menzionata ha come finalità quella di richiedere che la Delegazione Trattante, avendo suggerito in apposita riunione, di conferire il Coordinamento per la gestione dell'Asilo Nido, individui nel fondo incentivante le risorse atte a riconoscere la responsabilità rivestita.

Non risulta ad oggi essere stato adottato dalla sottoscritta alcun provvedimento dirigenziale a mente dell'art.107 del Dlg. n.267/2000.

Cordiali saluti.

Il Dirigente VI Settore  
Dr.ssa Maria A. Lorusso



10001



# COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

**I SETTORE SEGRETERIA – AA.GG. – PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI**

Modugno, 15 aprile 2009

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>COMUNE DI MODUGNO</b> |                 |
| Prot. n.                 | 19739           |
| 15 APR. 2009             |                 |
| Cat _____                | Clas _____      |
| Fasc. _____              | Sottofasc _____ |

**Al Dirigente VI Settore**  
**Dr.ssa Lorusso Maria Assunta**

**E.p.c. Al Sig. Sindaco**  
**All'Assessore al Personale**  
**All'Assessore ai Servizi Sociali**

**LORO SEDI**

**Oggetto:** D.ssa Friio Anna Maria. Richiesta riconoscimento attività di coordinamento presso l'Asilo Nido.

Nel riscontrare la nota pari oggetto prot.n.17116 del 30 marzo u.s. si precisa quanto segue.

La S.V., esercitando il potere sancito dall'art.107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti, oltre alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, l'organizzazione delle risorse umane, ha inteso affidare alla D.ssa Friio Anna Maria – Assistente all'Infanzia – l'attività di coordinamento dell'Asilo Nido.

Al riguardo si rappresenta che, rientrando l'attività di coordinamento nella declaratoria della cat. C, (cui la dipendente in parola appartiene), tabella allegato A al CCNL del 31/03/1999 dove è espressamente previsto il coordinamento di personale di pari categoria, alcun compenso potrà essere riconosciuto alla D.ssa Friio Anna Maria.

Cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE I SETTORE**  
**(D.ssa Beatrice Maggio)**



# COMUNE DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

SETTORE SERVIZI SOCIALI

1

Prot. N. ....

|                   |            |
|-------------------|------------|
| COMUNE DI MODUGNO |            |
| Prot. n.          | 18409      |
| - 6 APR. 2009     |            |
| Cat.              | Clas.      |
| Fasc.             | Sottofasc. |

Modugno \_\_\_\_\_

E.p.c.

All' Assistente All'Infanzia  
Dr.ssa Anna Maria Friio  
Al Dirigente I Settore  
Dr.ssa Beatrice Maggio  
All' Assessore al Personale  
Dr. Angelantonio Cafagno

**LORO SEDI**

Oggetto: Coordinamento Asilo Nido Comunale

Riscontro la nota nr.17075 di Prot. in data 30.03.09, per rappresentare che, in data 30 marzo 2009. al nr. di prot.17116 la sottoscritta ha demandato alla Delegazione Trattante di destinare risorse del Fondo Incentivante la Produttività alla attribuzione del Coordinamento stabilito nella riunione del 02.12.2008.

Tanto per quanto di competenza.  
Cordiali saluti.

La Dirigente VI Settore  
Dr.ssa Maria Assunta Lorusso



# COMUNE DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

SETTORE SERVIZI SOCIALI

1

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| COMUNE DI MODUGNO |                  |
| Prot. n. 77116    |                  |
| 30 MAR. 2009      |                  |
| Cat. _____        | Clas. _____      |
| Fasc. _____       | Sottofasc. _____ |

Prot. N. ....

Modugno \_\_\_\_\_

Al Dirigente I Settore  
Affari Generali – Personale  
Dr.ssa Beatrice Maggio  
e, p.c. Al Sig. Sindaco  
All'Assessore al Personale  
All'Assessore ai Servizi Sociali

LORO SEDI

Oggetto: Dr.ssa Anna Maria Friio – Richiesta riconoscimento attività di coordinamento presso l'Asilo Nido.

Al fine di ottemperare alla decisione assunta dalla Delegazione Trattante mediante apposito provvedimento dirigenziale di riconoscimento del coordinamento di che trattasi, si chiede che la questione venga discussa nel corso di apposita Delegazione Trattante, mediante la destinazione di risorse del Fondo Incentivante la Produttività.

Il Dirigente VI Settore  
Dr.ssa Maria Assunta Lorusso





# COMUNE DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

SETTORE SERVIZI SOCIALI

AL

|                   |            |
|-------------------|------------|
| COMUNE DI MODUGNO |            |
| Prot. n.          | 17716      |
| 30 MAR. 2009      |            |
| Cat.              | Clas.      |
| Fasc.             | Sottofasc. |

Prot. N. ....

Modugno .....

Al Dirigente I Settore  
Affari Generali – Personale  
Dr.ssa Beatrice Maggio  
e, p.c. Al Sig. Sindaco  
All'Assessore al Personale  
All'Assessore ai Servizi Sociali

LORO SEDI

Oggetto: Dr.ssa Anna Maria Friio – Richiesta riconoscimento attività di coordinamento presso l'Asilo Nido.

Al fine di ottemperare alla decisione assunta dalla Delegazione Trattante mediante apposito provvedimento dirigenziale di riconoscimento del coordinamento di che trattasi, si chiede che la questione venga discussa nel corso di apposita Delegazione Trattante, mediante la destinazione di risorse del Fondo Incentivante la Produttività.

Il Dirigente VI Settore  
Dr.ssa Maria Assunta Lorusso

Proposta: l'art. 107 comma 1 del D. Lgs 267/2000 prevede che le società di dirigenti e direttori degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti. Questo si interpreta al principio per cui... la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mentre l'autorità politica di spesa, di gestione e di controllo della gestione rimane, strumentale e di controllo.



**900-VC13. E' possibile attribuire i compensi per specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2 lettera f) del CCNL dell'1.4.1999 al personale dell'area della vigilanza che svolge le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986 e al personale educativo e docente ?**

L'art. 4, comma 2 lettera c) del CCNL dell'1.4.1999 stabilisce che **le fattispecie**, i criteri, i valori e le procedure **per la individuazione e la corresponsione** dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, **lettera f)** del medesimo CCNL sono regolate in sede di contrattazione integrativa decentrata.

Quando il CCNL demanda le scelte a tale sede, intende tutelare **le specifiche condizioni organizzative dei singoli enti**.

Pertanto, dovranno essere le delegazioni trattanti ad individuare le specifiche responsabilità da retribuire con detti compensi, ricercando una soluzione **ragionevole ed equilibrata**, secondo i canoni della correttezza e della buona fede che devono guidare tutte le fasi applicative dei contratti collettivi.

Ciò premesso, con riferimento al caso specifico è evidente che le responsabilità del personale dell'area della vigilanza che svolge le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986 e le responsabilità del personale educativo e docente sono già remunerate con le specifiche indennità rispettivamente previste dall'art. 37, comma 1 lettera b- primo periodo e dall'art. 37, comma 1 lettere c) e d) del CCNL del 6.7.1995 e sembra del tutto illogico (e **possibile fonte di responsabilità patrimoniale**) retribuire le stesse responsabilità anche con i compensi previsti nell'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL dell'1.4.1999. Tali ultimi compensi potranno eventualmente essere destinati, invece, a remunerare **altre specifiche responsabilità** gravanti su detto personale secondo quanto determinato in sede di contrattazione integrativa decentrata.



# Anci Risponde

[Ricerca semplice](#) | 
 [Ricerca avanzata](#) | 
 [Ricerca i propri quesiti](#) | 
 [Invia un quesito](#) | 
 [I quesiti di ieri](#) | 
 [I quesiti di oggi](#)  
[Istruzioni per l'utilizzo del servizio](#)

## CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Area tematica              | Argomenti                                  | Riferimento legislativo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 26-08-2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | ASILI NIDO<br>ORGANIZZAZIONE<br>COMPETENZE |                         |
| <b>Quesito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                            |                         |
| <p>QUESTA AMMINISTRAZIONE HA AVUTO DEI GROSSI PROBLEMI DI GESTIONE DEL NIDO. NELL'AMBITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO HA RIVISTO IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DETTAGLIANDO I COMPITI DELLA <b>COORDINATRICE</b>, CHE NON SI LIMITANO ALL'ASPETTO EDUCATIVO MA ANCHE A QUELLO AMMINISTRATIVO.</p> <p>AL FINE DI RESPONSABILIZZARE IL PERSONALE E' INTENZIONE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE AFFIDARE IL COORDINAMENTO AD UNA DELLE EDUCATRICI, IDENTIFICANDO TALE INCARICO COME ATTRIBUZIONE DI UNA POSIZIONE DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' AI SENSI DELLA'ART. 17 LETT. F).</p> <p>PUO' IL PERSONALE RIFIUTARE L'INCARICO SE IL REGOLAMENTO ESPRESSAMENTE STABILISCE CHE TALE INCARICO VA AFFIDATO AD UNA DELLE EDUCATRICI?</p> <p>RITENIAMO CHE L'ATTRIBUZIONE DI TALE INCARICO NON SOLO NON SIA RIFIUTABILE MA CHE ESSO RIENTRI PIENAMENTE NELLA DECLARATORIA DEL PERSONALE IN CATEGORIA C.</p> <p>E' CORRETTA QUESTA IMPOSTAZIONE OPPURE L'ENTE SI ESPONE ALLA RIVENDICAZIONE DELLA CATEGORIA D DA PARTE DELLA <b>COORDINATRICE</b>?</p> <p>NELL'AMBITO DI QUESTA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SONO STATI RIVISTI ANCHE GLI ORARI DI LAVORO DEL PERSONALE CHE ADESSO OPERA DELLE TURNAZIONI SU FASCE ORARIE SETTIMANALI.</p> <p>E' NOSTRA INTENZIONE ELIMINARE TALI TURNAZIONI E ASSEGNARE AD OGNI EDUCATRICE LA MEDESIMA FASCIA ORARIA PER TUTTO L'ANNO.</p> <p>E' POSSIBILE? LA MODIFICA DELL'ORARIO DI LAVORO E' OGGETTO DI CONCERTAZIONE, DI CONTRATTAZIONE O DI SEMPLICE INFORMAZIONE?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                            |                         |
| <b>Risposta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                            |                         |
| <p>In relazione ai problemi nella gestione dell'asilo nido da parte di codesta Amministrazione, per cui nell'ambito della riorganizzazione del servizio ha rivisto il Regolamento, dettagliando i compiti della <b>coordinatrice</b>, che non sono limitati all'aspetto educativo ma anche a quello amministrativo, compiti da affidarsi ad una delle educatrici in servizio, identificando tale incarico come attribuzione di una posizione di particolare responsabilità, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1.4.99, a parere di chi scrive, se trattasi di compiti di solo coordinamento questi possono rientrare nella declaratoria della cat. C, tabella allegato A al CCNL 31.3.99, dove è espressamente previsto il coordinamento di personale di pari categoria.</p> <p>Occorre però verificare invece se i predetti compiti non siano tali da rientrare nelle mansioni previste per il personale di cat. D, nel qual caso sarebbe necessario istituire i relativi posti d'organico e ricoprirli nelle forme contrattualmente previste.</p> <p>Se i predetti compiti rientrano nella declaratoria del personale inquadrato alla cat. C, l'incarico non potrà essere assolutamente rifiutato, potendo comportare altrimenti un procedimento disciplinare.</p> <p>Per quanto concerne gli orari di lavoro del personale qualora l'Ente intenda attivare un servizio senza turni lo potrà disporre assegnando ad ogni educatrice lo stesso orario per tutto l'anno, informandone le OO.SS., in quanto sono oggetto di contrattazione solo i criteri generali di gestione dell'orario di lavoro.</p> <p>Nella fattispecie potrebbe divenire oggetto di contrattazione i riflessi economici che una simile decisione avrebbe in quanto le interessate perderebbero la indennità, anche se non avrebbero i conseguenti disagi derivanti dalla turnazione.</p> |                            |                                            |                         |

Tutti i contenuti di Anci Risponde sono protetti dalle norme in materia di copyright relative alla tutela delle banche dati (Artt. 64 quinquies e sexies LdA). I contenuti dei singoli quesiti possono essere riprodotti unicamente citando la fonte, ma solo dietro il consenso scritto del responsabile del servizio. Il silenzio non dà luogo ad alcuna autorizzazione.

[Torna al risultato della ricerca](#)

[ Responsabile del servizio: Agostino Bultrini ]



**Comparto:**  
**Regioni ed autonomie locali**

**Area:**  
**Personale non dirigente**

**Istituto:**  
**Personale educativo e scolastico**

**Data:**  
**04/11/2002**

**Quesito:**

**K 2.15 E' possibile attribuire i compensi per specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2 lettera f) del CCNL dell'1.4.1999 al personale dell'area della vigilanza che svolge le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986 e al personale educativo e docente?**

**Risposta:**

**L'art. 4, comma 2 lettera c) del CCNL dell'1.4.1999 stabilisce che le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettera f) del medesimo CCNL sono regolate in sede di contrattazione integrativa decentrata. Quando il CCNL demanda le scelte a tale sede, intende tutelare le specifiche condizioni organizzative dei singoli enti.**

Pertanto, dovranno essere le delegazioni trattanti ad individuare le specifiche responsabilità da retribuire con detti compensi, ricercando una soluzione **ragionevole ed equilibrata**, secondo i canoni della correttezza e della buona fede che devono guidare tutte le fasi applicative dei contratti collettivi.

Ciò premesso, con riferimento al caso specifico è evidente che le responsabilità del personale dell'area della vigilanza che svolge le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986 e le responsabilità del personale educativo e docente sono già remunerate con le specifiche indennità rispettivamente previste dall'art. 37, comma 1 lettera b- primo periodo e dall'art. 37, comma 1 lettere c) e d) del CCNL del 6.7.1995 e sembra del tutto illogico (e **possibile fonte di responsabilità patrimoniale**) retribuire le stesse responsabilità anche con i compensi previsti nell'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL dell'1.4.1999. Tali ultimi compensi potranno eventualmente essere destinati, invece, a remunerare **altre specifiche responsabilità** gravanti su detto personale secondo quanto determinato in sede di contrattazione integrativa decentrata.

**Comparto:**  
**Regioni ed autonomie locali**

**Area:**  
**Personale non dirigente**

**Istituto:**  
**Personale educativo e scolastico**

**Data:**  
**04/11/2002**

**Quesito:**

**K 2.17 L'ex educatrice di asilo nido che a seguito di concorso o progressione verticale sia stata inquadrata in categoria D conserva le specifiche indennità previste per tale figura professionale ? In caso negativo, è possibile continuare a corrispondergliela se la si utilizza sporadicamente nell'attività educativa?**

**Risposta:**

Siamo del parere che dal momento del passaggio alla nuova categoria di inquadramento (la D) ed alle nuove mansioni la dipendente, precedentemente inquadrata nella categoria C, non abbia più diritto a percepire le indennità previste per le educatrici degli asili nido.

Il suo trattamento economico è quello previsto per la nuova categoria di inquadramento (e per il nuovo profilo).

Diverso sarebbe stato il caso se la dipendente fosse stata semplicemente adibita a mansioni equivalenti nell'ambito della stessa categoria: per tale ipotesi valgono le indicazioni fornite con la risposta K2.8 pubblicata su questo sito.

Quanto al secondo quesito, anche a voler ammettere che l'eventuale "sporadico" utilizzo della vostra dipendente in mansioni proprie della categoria inferiore non comporti il rischio di una dequalificazione professionale, si evidenzia che l'art. 37, comma 3 del CCNL del 6.7.1995 prevede espressamente che "le indennità previste alle lettere c), d) ed e) del comma 1 e al comma 2 competono solo al personale che svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento".



Comparto:  
Regioni ed autonomie locali

Area:  
Personale non dirigente

Istituto:  
Personale educativo e scolastico

Data:  
02/07/2004

**Quesito:**

**K 2.28 In alcune risposte, l'Aran ha affermato che l'indennità prevista per il personale educativo degli asili nido dall'art.37, comma 1 lettera c) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche si conserva anche in caso di mutamento di mansioni; queste risposte non contrastano con l'espressa previsione dell'art.37, comma 3 del CCNL del 6.7.1995, secondo il quale detta indennità spetta solo a chi svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa?**

**Risposta:**

Confermiamo integralmente le nostre precedenti risposte sull'argomento (K2.8, K2.13 e K2.22).

Quanto all'apparente contrasto tra il nostro orientamento circa la conservazione dell'indennità di cui all'art.37, comma 1 lettera c) del CCNL del 6.7.1995 e l'espressa previsione dell'art.37, comma 3 del CCNL del 6.7.1995, è di tutta evidenza che la clausola contrattuale deve necessariamente essere riferita al solo momento **dell'attribuzione** della predetta indennità; infatti, se la clausola volesse impedire anche la sua conservazione in caso di mutamento di mansioni, sarebbe in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza in sede di interpretazione dell'art.2103 del codice civile, che è una **norma imperativa di legge**.

Ovviamente, l'indennità va conservata solo in caso di mutamento delle mansioni o del profilo professionale all'interno della stessa categoria di inquadramento (la categoria C) e a condizione che il mutamento sia stato disposto **unilateralmente dal datore di lavoro per soddisfare un suo interesse organizzativo**; essa non deve essere conservata, invece, in caso di inquadramento in categoria superiore a seguito di concorso pubblico o progressione verticale né in caso di mutamenti di mansioni conseguenti a richieste dell'interessato.

**Comparto:**  
**Regioni ed autonomie locali**

**Area:**  
**Personale non dirigente**

**Istituto:**  
**Personale educativo e scolastico**

**Data:**  
**06/12/2001**

**Quesito:**

**K 2. 5 Si possono avere indicazioni in ordine al corretto utilizzo del personale educativo degli asili nido nei periodi di interruzione del calendario scolastico di Natale e Pasqua? Esiste uno spazio per l'utilizzo in mansioni equivalenti?**

**Risposta:**

Riteniamo utile precisare che l'art.31, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 regola in via esclusiva l'utilizzo del personale educativo degli asili nido in occasione dei periodi di interruzione di Natale e Pasqua e degli altri periodi comunque di chiusura delle scuole, stabilendo che stesso è disposizione per attività di formazione ed aggiornamento o anche per altre attività lavorative, purché connesse al profilo posseduto.

Si tratta, quindi, di una disciplina particolare e speciale, introdotta espressamente per il personale educativo degli asili nido, che impedisce l'applicazione in materia del generale principio della fungibilità delle mansioni del lavoratore all'interno della medesima categoria, purché equivalenti, sancito nell'art.3, comma 2, del CCNL del 31.3.1999.

Riteniamo, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione anche sulla circostanza che tale ultima disposizione contrattuale non consente una libera modificabilità delle mansioni, ad iniziativa unilaterale del datore di lavoro, dato che a tal fine è richiesto la sussistenza della necessaria condizione di legittimità della equivalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle precedentemente assegnate al lavoratore.

A tal fine bisognerà verificare attentamente se le nuove mansioni siano effettivamente in grado, come ritenuto costantemente dalla giurisprudenza, di consentire l'utilizzo della professionalità del lavoratore, già acquisita e anche potenziale, avendo riguardo ai contenuti oggettivi ed alla specificità delle stesse, al loro grado di complessità tecnica, alla loro collocazione gerarchica, alle potenzialità di sviluppo della professionalità, al grado di responsabilità, ecc.

Si tratta cioè di accertare, volta per volta, la sussistenza di tutti quei parametri utilizzati dalla giurisprudenza per la formulazione del giudizio di equivalenza, essendo a tal fine insufficiente il riferimento al solo criterio della collocazione delle nuove mansioni nella stessa categoria di quelle precedentemente svolte dal lavoratore.

Pertanto, sulla base dei parametri di cui si è fatto cenno, può anche risultare che le nuove mansioni, pure collocate nella medesima categoria, non siano equivalenti a quelle di precedente assegnazione.



contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art.15 del citato CCNL.

8. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000. Al personale insegnante delle scuole materne è conservata l'indennità professionale annua lorda di L.900.000, di cui all'art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995 nonché quella di tempo potenziato di cui all'art.37, comma 2, salvo quanto previsto dal comma 5.

9. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1.4.1999, definisce le condizioni e le modalità ottimali per l'erogazione del servizio, ivi compreso il numero dei bambini per ciascuna sezione che, di norma, è di 25 ed il numero degli insegnanti titolari per sezione, prevedendo l'assegnazione di personale docente d'appoggio in presenza di minori disabili.

10. Nei casi di vacanza d'organico, di assenza degli insegnanti titolari per motivi di: salute maternità o per altre legittime cause, gli enti garantiscono attraverso l'istituto della supplenza o della sostituzione le condizioni standard del servizio ed il rapporto educatore bambino. Il personale che superi o che abbia superato le selezioni di accesso al posto di insegnante è idoneo a svolgere la funzione docente.

11. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione nell'ambito della disciplina dell'art.7, comma 3, del presente CCNL.

### **Art.31**

#### **Personale educativo degli asili nido**

1. La prestazione di lavoro del personale educativo degli asili nido destinata al rapporto diretto educatore - bambini è fissata in trenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura degli asili.

2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività, di cui al comma 5, un monte orario non superiore a 20 ore mensili.

3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.

4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l'orario annuale dell'attività integrativa, anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione è praticabile a condizione che:

a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;

b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività;

5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività dei nidi che per altre attività d'aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei progetti di cui all'art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di



contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art.15 del citato CCNL.

6. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000.

7. Al personale educativo degli asili nido è confermata l'indennità professionale di L.900.000 annue lorde, prevista dall'art.37, co.1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995. Allo stesso personale compete altresì, a decorrere dal 31.12.1999, un' indennità di L.120.000 mensili lorde, per 10 mesi di anno scolastico. Al relativo onere si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999. Tale ultima indennità costituisce trattamento economico accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico.

8. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1.4.99, definisce le condizioni e le modalità ottimali per l'erogazione del servizio, il rapporto medio educatore bambini, di norma non superiore ad 1 a 6, fatta salva diversa disciplina, dettata da normativa regionale, o le ipotesi di riduzione di tale rapporto, in presenza di minori disabili, con la previsione di personale educativo d'appoggio.

9. Nei casi di vacanza d'organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale necessario nell'ambito della disciplina dell'art.7, comma 3, del presente CCNL.

### **Art.32**

#### **Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali**

1. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali l'attività oraria settimanale di ciascun docente con gli alunni non deve superare le 24 ore nelle scuole elementari e le 18 ore in quelle medie. Le settimane di attività nell'anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti con gli alunni e gli studenti, devono coprire l'intero calendario scolastico. Per il personale docente che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario è fissato in 15 ore settimanali e 3 ore di supplenza.

2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 5 un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.

3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.

4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l'orario dell'attività integrativa annuale anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione è praticabile a condizione che:

- a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
- b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.

5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, sulla base della normativa ministeriale, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento. Attività ulteriori, rispetto a quelle



**Comparto:**  
**Regioni ed autonomie locali**

**Area:**  
**Personale non dirigente**

**Istituto:**  
**Personale educativo e scolastico**

**Data:**  
**05/04/2002**

**Quesito:**

**K 2. 9 Quali sono le finalità alle quali destinare le ore di attività integrativa previste per il personale educativo degli asili nido dall'art. 31, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 ? Con quali modalità devono essere gestite?**

**Risposta:**

Riteniamo utile illustrare i seguenti elementi di valutazione:

a) le 20 ore di attività integrative, prescritte per il personale educativo degli asili nido dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, possono essere destinate alle finalità espressamente indicate dalla medesima clausola contrattuale e ricomprendono: attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione e aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie;

b) è evidente che alcune delle predette attività non possono che essere svolte nella normale sede di lavoro, altre potrebbero richiedere lo spostamento delle lavoratrici in altra sede;

c) le 30 ore settimanali di impegno diretto, non possono essere oggetto di modifica da parte dell'ente;

d) le 20 ore mensili di attività integrativa possono essere naturalmente distribuite nell'arco delle diverse settimane secondo le esigenze preventivamente individuate; sussiste, pertanto, un vincolo mensile e non uno più specifico settimanale;

e) dubitiamo fortemente che al personale educativo possano essere richieste anche prestazioni di "accompagnatore-assistente" nei confronti dei bambini che fruiscono del servizio di trasporto comunale; queste ultime, infatti, non sembrano utili per essere ricomprese nelle specifiche previsioni dei commi 1 e 2 del citato art. 31.



**Comparto:**  
**Regioni ed autonomie locali**

**Area:**  
**Personale non dirigente**

**Istituto:**  
**Personale educativo e scolastico**

**Data:**  
**05/04/2002**

**Quesito:**

**K 2.13 Nel caso in cui un educatore di asilo nido venga adibito a mansioni diverse ma equivalenti nell'ambito della categoria di inquadramento conserva il diritto all'indennità professionale di cui all'art. 37, comma 1 lettera c) del CCNL del 6.7.1995?**

**Risposta:**

Nel merito del quesito formulato, riteniamo utile specificare quanto segue:

1. in base all'art.52 del D.Lgs.n.165/2001 ed all'art.3 del CCNL del 31.3.1999, il lavoratore può essere adibito anche a mansioni diverse da quelle di assunzione purché a queste equivalenti;
  2. secondo la giurisprudenza ormai consolidatasi in materia l'assegnazione a nuove mansioni, equivalenti, non può comportare la diminuzione del livello di retribuzione che le mansioni in precedenza svolte garantivano al lavoratore;
  3. tale garanzia si estende sia al trattamento fondamentale che a quello accessorio;
  4. la stessa giurisprudenza ha avuto modo di specificare ulteriormente che la garanzia dell'irriducibilità del trattamento accessorio:
    - non si estende a quegli emolumenti o indennità che, in base alle disposizioni contrattuali, sia finalizzati a remunerare il disagio connesso a prestazioni lavorative espletate in particolari circostanze di modo, di tempo e di luogo;
    - ricomprende, invece, quei compensi che sono collegati a qualità essenziali della precedente prestazione lavorativa, a specifiche abilità o a particolari conoscenze tecniche o capacità professionali del dipendente, come avviene nel caso in cui siano state riconosciute allo stesso determinate indennità professionali.
- Alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali, dovrebbe propendersi per la conservazione dell'indennità professionale di cui all'art.37, comma 1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995, proprio perché trattasi di una indennità legata alla specifica professionalità posseduta dal dipendente. A diversa conclusione si dovrebbe pervenire per l'indennità di L.120.000 mensili per 10 mesi di anno scolastico. Infatti, in questo caso viene in considerazione un compenso che non solo non si riconnette alla professionalità del dipendente (il contratto, infatti, a differenza della precedente non la qualifica come indennità professionale) ma viene ricondotto espressamente alla durata del calendario scolastico (10 mesi), rientrando, quindi, tra quei trattamenti economici legati alle modalità temporali della prestazione lavorativa per i quali la giurisprudenza esclude la garanzia della irriducibilità.

**NOTA BENE:** L'art. 6 del CCNL del 5.10.2001 ha modificato l'importo dell'indennità prevista dall'art. 37, comma 1 lettere c) e d) del CCNL del 6.7.1995.